

LA CIRCOLARE DI

LA SETTIMANA *fiscale*

REVISIONE LEGALE dei CONTI D.Lgs. 39/2010

IN QUESTA CIRCOLARE:

1. Novità;
2. Revisione contabile e soggetti legittimati;
3. Regolamentazione del rapporto;
4. Indipendenza;
5. Attività di revisione;
6. Vigilanza e controllo di qualità;
7. Responsabilità e sanzioni penali.

1. NOVITÀ

Il D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 ha dato attuazione alla Direttiva 2006/43/CE in materia di **revisione legale** dei **conti annuali** e dei conti **consolidati**. Detto decreto ha rivoluzionato il panorama normativo in materia di revisione legale dei conti, incidendo su tutti i principali profili che lo caratterizzavano e racchiudendo in sé una normativa comune a tutte le società (e disponendo alcune direttive speciali per

le società qualificabili quali enti di interesse pubblico). Di seguito verranno sinteticamente analizzate le **principali novità** introdotte dal decreto.

2. REVISIONE CONTABILE e SOGGETTI LEGITTIMATI

I soggetti deputati ad effettuare la revisione legale dei conti variano in funzione dei **soggetti**

N. 19 - 3 giugno 2010

revisionati stessi:

- nel caso di **società per azioni** (e di rimando per le **società in accomandita per azioni**) la revisione legale dei conti deve essere svolta da un **revisore legale** oppure da una **società di revisione**; tuttavia, nelle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che la stessa sia affidata al **Collegio sindacale**, i cui membri siano iscritti nel Registro dei revisori (art. 2409-bis c.c.);
- per le **società a responsabilità limitata**, invece, se vi è l'obbligo a carico delle stesse di essere assoggettate alla revisione legale dei conti, tale attività è affidata di regola al **Collegio sindacale**, ad **eccezione** dei seguenti casi:
 - la società è tenuta alla redazione del consolidato;
 - la società è qualificata quale ente di interesse pubblico o è controllata, controllante o sottoposta a comune controllo di un ente di interesse pubblico;
 - l'atto costitutivo attribuisce l'attività di revisione ad un revisore esterno;
- nel caso di società che redige il **bilancio consolidato**, il soggetto incaricato di svolgere la revisione contabile è il **medesimo** che sottopone a revisione il **bilancio di esercizio della consolidante** stessa.

Tutti i soggetti che svolgono attività di revisione contabile devono, comunque, essere iscritti in un apposito Registro istituito dal decreto e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il **Registro** è **unico**: in esso possono iscriversi, infatti, sia le persone fisiche che le società in possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, le **persone fisiche** possono richiedere l'iscrizione se:

- sono in possesso di determinati requisiti di **onorabilità**;
- hanno conseguito una **laurea almeno triennale**;
- hanno superato l'**esame di idoneità** professionale.

Le **società**, invece, possono richiedere l'iscrizione se rispettano tutti i seguenti requisiti:

- i componenti dell'organo di gestione della società possiedono i richiesti requisiti di **onorabilità**;
- la maggioranza dell'organo di gestione è costituita da **persone fisiche abilitate all'esercizio** della **revisione legale** in uno degli Stati membri;
- nel caso di **società di persone**, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti **abilitati** all'esercizio della **revisione legale** in uno degli Stati membri;
- nel caso di **società di capitali**, la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria è in capo a soggetti **abilitati** all'esercizio della **revisione legale** in uno degli Stati membri;

- nelle **società per azioni** e nelle **società in accomandita per azioni**, le azioni sono **nominative** e **non trasferibili** mediante girata.

3. REGOLAMENTAZIONE del RAPPORTO

Secondo quanto stabilito dal decreto, l'incarico di revisione legale dei conti deve essere conferito dai soci nell'**atto costitutivo** ovvero tramite **delibera** dell'**Assemblea ordinaria** su proposta motivata dell'organo di controllo. Pertanto, l'organo di controllo (che nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale sarà il Collegio sindacale, mentre nel modello dualistico e monistico sarà, rispettivamente, rappresentato dal Consiglio di sorveglianza e dal Comitato per il controllo sulla gestione) è chiamato a valutare il revisore da un punto di vista **tecnico, organizzativo** e d'**indipendenza**, al fine di poter presentare all'Assemblea una propria proposta motivata dalle considerazioni di cui sopra.

Nell'Assemblea che conferisce l'incarico di revisione legale, i soci sono chiamati **anche** a definirne il **compenso** per l'intera durata dell'incarico, nonché i criteri di **adeguamento** dello stesso. Si precisa che il compenso che l'Assemblea deve definire attiene esclusivamente alle attività esercitate dal revisore o dalla società di revisione rientranti nella nozione di revisione legale dei conti *stricto sensu*. Non rientrano nel compenso definito dall'Assemblea tutte quelle attività che il revisore o la società di revisione possono essere chiamati ad espletare (es. relazioni per operazioni straordinarie), per le quali il compenso può essere definito anche dal Consiglio di amministrazione.

Il revisore o la società di revisione così nominati restano in carica:

- per **tre esercizi** e scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, nel caso in cui la revisione legale sia effettuata su **società non qualificate** come **enti di interesse pubblico**;
- per **nove esercizi** in caso di società di revisione che svolgano l'incarico in **società qualificate** come **enti di interesse pubblico**;
- per **sette esercizi** in caso di revisori legali che svolgano l'incarico in **società qualificate** come **enti di interesse pubblico**.

Le società qualificate come enti di interesse pubblico non possono rinnovare o conferire nuovamente allo stesso soggetto l'incarico di revisione legale qualora non siano trascorsi **almeno tre esercizi** dalla data di cessazione del precedente incarico; diversamente a carico delle altre società **non** è posto alcun **limite** al rinnovo della carica al medesimo soggetto.

Il decreto ha modificato, ampliandole, le fattispecie di **scioglimento del rapporto di revisione**.

Alle prevalenti cause di scioglimento del rapporto (**scadenza naturale** dell'incarico, **morte** del revisore individuale e **cessazione** della società di revisione, revoca per **giusta causa**) se ne aggiungono due: **dimissioni** del revisore e **risoluzione** consensuale.

La **revoca** dell'incarico di revisione legale può essere disposta solamente da una **delibera assembleare** ed esclusivamente se ricorre una **giusta causa**.

La nozione di giusta causa non viene definita dal decreto che si limita a specificare all'art. 13, co. 3 che «*non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione*». La proposta di revoca deve provenire dall'organo amministrativo, mentre l'organo di controllo è chiamato solamente ad esprimere un parere in merito alla richiesta di revoca.

Nel caso di revoca, lo **scioglimento anticipato** del rapporto avviene per **volontà** della **società revisionata**, mentre nelle nuove fattispecie di scioglimento introdotte dal decreto lo stesso può avvenire **anche** per **volontà** del **revisore** o della **società di revisione** (dimissioni) oppure per **volontà comune** sia della società revisionata che del revisore o società di revisione (risoluzione consensuale).

In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico **non** è divenuta **efficace** e, comunque, **non oltre sei mesi** dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

In tutti i casi, inoltre, la società revisionata nonché il revisore o la società di revisione devono informare tempestivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze (o la Consob in caso di enti revisionati di interesse pubblico) circa la revoca, le dimissioni o la risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

4. INDIPENDENZA

Come già la prevalente disciplina, anche il decreto ha previsto misure volte a garantire l'**indipendenza** del revisore o della società di revisione dalla società revisionata. Tuttavia, mentre il precedente sistema cercava di assicurare l'indipendenza dei revisori tipizzando una serie di situazioni in cui si presumeva il venir meno della suddetta indipendenza, nella nuova disciplina sono stati introdotti dei principi generali volti a tal fine.

Il principio generale su cui si basa la nuova disciplina è il seguente: «*il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale*». Tale

principio generale viene poi specificato nel decreto sotto tre profili principali:

- **rapporto tra società revisionata e revisore o società di revisione;**
- **comportamenti dei soci e dei membri dell'organo amministrativo della società di revisione o di un'affiliata;**
- **determinazione del corrispettivo.**

In relazione al rapporto tra società revisionata e revisore o società di revisione, si prevede che il revisore o la società di revisione **non** possano effettuare alcuna **revisione** dei conti qualora tra gli stessi o la rete sussistano **relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro** o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione risulta compromessa.

Il decreto, poi, si premura di regolamentare **anche** le eventuali **ingerenze** nel rapporto di revisione da parte dei soci o dei membri del Consiglio di amministrazione della società di revisione o di un'affiliata. In nessun caso i **soci** o i **membri** del Consiglio di amministrazione della società di revisione o di un'affiliata alla stessa possono **inserirsi** nell'espletamento dell'**incarico di revisione** in modo da compromettere l'indipendenza o l'obiettività del responsabile della revisione medesima.

Infine, per garantire l'indipendenza dei soggetti che svolgono attività di revisione, il decreto regola espressamente le modalità di determinazione del compenso che deve essere corrisposto agli stessi. Viene fatto **divieto** assoluto di parametrare il corrispettivo per l'incarico ai **risultati** della **revisione** ovvero all'**erogazione di ulteriori servizi** alla revisionata o a sue controllate o controllanti. Medesimo divieto è posto in capo alla società di revisione: il compenso dei dipendenti delle società di revisione, che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale, non può essere in alcun modo determinato dall'esito delle revisioni da essi compiute.

La misura del compenso deve, infine, essere tale da garantire la **qualità** e l'**affidabilità** del lavoro svolto.

5. ATTIVITÀ di REVISIONE

Il decreto definisce in modo preciso le attività che rientrano nel concetto di revisione legale dei conti. I revisori o le società di revisione sono chiamati a:

- esprimere con **apposita relazione un giudizio** sul **bilancio** di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- verificare nel corso dell'esercizio la **regolare tenuta** della **contabilità** sociale e la **corretta**

– continua a pag. 5 –

D.Lgs. 39/2010 – PRINCIPALI NOVITÀ

| | |
|---|--|
| Soggetti legittimati | Tutti i soggetti, persone fisiche o società, iscritte nell'apposito Registro istituito dal decreto e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
| Nomina | L'incarico di revisione legale dei conti deve essere conferito dai soci nell'atto costitutivo ovvero tramite delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta motivata dell'organo di controllo. |
| Compenso | Nell'Assemblea che conferisce l'incarico di revisione legale, i soci sono chiamati anche a definirne il compenso per l'intera durata dell'incarico, nonché i criteri di adeguamento dello stesso. |
| Durata | Il revisore o la società di revisione restano in carica: <ul style="list-style-type: none"> ● per tre esercizi e scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, nel caso in cui la revisione legale sia effettuata su società non qualificate come enti di interesse pubblico; ● per nove esercizi in caso di società di revisione che svolgano l'incarico in società qualificate come enti di interesse pubblico; ● per sette esercizi in caso di revisori legali che svolgano l'incarico in società qualificate come enti di interesse pubblico. |
| Cause di scioglimento del rapporto | Le fattispecie che determinano lo scioglimento del rapporto sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ● scadenza naturale dell'incarico; ● morte del revisore individuale e cessazione della società di revisione; ● revoca per giusta causa; ● dimissioni del revisore; ● risoluzione consensuale. |
| Indipendenza | Il revisore e la società di revisione che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. |
| Attività di revisione | I revisori o le società di revisione sono chiamati a: <ul style="list-style-type: none"> ● esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; ● verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. |
| Organismi di vigilanza | Gli organismi deputati al controllo dell'attività posta in essere dai revisori o dalle società di revisione sono: <ul style="list-style-type: none"> ● il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le società di revisione ed i revisori che non hanno incarichi relativi ad enti di interesse pubblico; ● la Consob, per le società di revisione ed i revisori che hanno incarichi relativi ad enti di interesse pubblico. |
| Controllo di qualità | L'attività del controllo di qualità si basa sulla verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati ed è volta a valutare: <ul style="list-style-type: none"> ● la conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili; ● la quantità e la qualità delle risorse impiegate; ● i corrispettivi per la revisione; ● il sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale. <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è chiamato ad effettuare un controllo di qualità sui revisori o sulle società di revisione che non hanno incarichi relativi ad enti di interesse pubblico almeno ogni sei anni; parimenti la Consob deve effettuare tale controllo sulle società di revisione o sui revisori che hanno incarichi relativi ad enti di interesse pubblico almeno ogni tre anni.</p> |

– continua –

- segue - D.Lgs. 39/2010 - PRINCIPALI NOVITÀ

| | |
|------------------------------|--|
| <p>Responsabilità</p> | <p>Due sono i profili principali di responsabilità regolamentati dal decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri; ● il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. |
| <p>Reati</p> | <p>Le ipotesi di reato previste sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● falsità nelle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione legale; ● corruzione dei revisori; ● impedito controllo; ● compensi illegali; ● illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione. |

- segue da pag. 3 -

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Nello svolgimento della loro attività i revisori possono richiedere agli amministratori ogni **documento e/o notizia utile** alla loro attività, ovvero procedere all'accertamento, controllo ed esame di atti e documentazione.

I controlli sulle scritture contabili possono essere svolti con **metodo a campione** modulato anche sulla base dell'affidabilità del sistema amministrativo-contabile della società revisionata e **non** devono più, come in passato, essere effettuati con una **periodicità definita**: sarà il revisore a definire la periodicità di controllo sulla base delle caratteristiche della specifica società da revisionare.

I **controlli sulle scritture contabili** sono **prodromici e funzionali** al **controllo del bilancio** in cui le stesse trovano collocazione. Il revisore dovrà verificare che le scritture contabili abbiano trovato corretta espressione nella sintesi del bilancio e che quest'ultimo sia conforme alle norme di riferimento e rappresenti in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società. Il risultato di detta attività porterà il revisore a sintetizzare i propri rilievi in una **relazione di revisione**, la cui forma e contenuto sono precisamente definiti da decreto. La relazione di revisione deve contenere:

- un paragrafo introduttivo che identifica i **conti annuali** o **consolidati** sottoposti a revisione legale ed il quadro delle **regole di redazione** applicate dalla società;
- una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei **principi di revisione osservati**;
- un **giudizio sul bilancio** che indica chiaramente

se questo è **conforme** alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in **modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

- eventuali **richiami di informativa** che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- un giudizio sulla **coerenza della relazione sulla gestione** con il bilancio.

Lo svolgimento dell'incarico da parte del revisore deve essere conforme ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea.

L'attività del revisore **non** deve più risultare, come previsto dal previgente sistema, dall'**annotazione** della stessa nel **libro della revisione**: tutta la documentazione e le carte di lavoro, relative all'attività di revisione legale dei conti svolta, dovranno essere **conservate** dal revisore per un periodo di **dieci anni** dalla data della relazione di revisione cui si riferiscono.

6. VIGILANZA e CONTROLLO di QUALITÀ

Gli organismi deputati al controllo dell'attività posta in essere dai revisori o dalle società di revisione sono:

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, per le società di revisione ed i revisori che non hanno incarichi relativi ad enti di interesse pubblico;
- la **Consob**, per le società di revisione ed i revisori che hanno incarichi relativi ad enti di interesse pubblico.

Tali organismi devono vigilare sul rispetto della normativa in materia di revisione e per fare ciò possono:

- **richiedere la comunicazione**, anche periodica, di **dati** e notizie e la **trasmissione di atti** e documenti, con le modalità e nei termini stabiliti;
- **eseguire ispezioni** e **assumere notizie** e chiarimenti, anche mediante audizione, dai **revisori** legali e dai **soci**, dagli **amministratori**, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;
- **richiedere notizie, dati** o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di **chiunque** possa essere informato dei fatti.

Se nell'ambito del loro compito di vigilanza rilevano delle **irregolarità** nello svolgimento dell'attività di revisione, i suddetti organismi possono comminare **sanzioni** amministrative, che variano a seconda della gravità del fatto e del soggetto che l'ha commesso.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è chiamato ad effettuare un **controllo di qualità** sui revisori o sulle società di revisione che non hanno incarichi relativi ad enti di interesse pubblico almeno ogni sei anni; parimenti la Consob deve effettuare tale controllo sulle società di revisione o sui revisori che hanno incarichi relativi ad enti di interesse pubblico almeno ogni tre anni. Detto controllo di qualità deve essere posto in essere da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio e di una formazione specifica in materia di controllo di qualità.

L'attività del controllo di qualità si basa sulla **verifica adeguata** dei **documenti di revisione** selezionati ed è volta a **valutare**:

- la **conformità ai principi di revisione** e ai **requisiti di indipendenza** applicabili;
- la **quantità** e la **qualità** delle **risorse** impiega-

te;

- i **corrispettivi** per la revisione;
- il **sistema interno di controllo** della qualità nella società di revisione legale.

7. RESPONSABILITÀ e SANZIONI PENALI

Due sono i profili principali di **responsabilità** regolamentati dal decreto:

- i revisori legali e le società di revisione legale **rispondono in solido** tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Peraltro, nei **rapporti interni** tra i debitori solidali, essi sono **responsabili nei limiti del contributo effettivo** al danno cagionato;
- il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono **responsabili, in solido** tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono **responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo** al danno cagionato.

L'**azione di responsabilità** deve essere esercitata nel termine massimo di **cinque anni** dalla data della relazione di revisione emessa a conclusione dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Il decreto, infine, prevede le seguenti **cinque ipotesi di reato**:

- **falsità** nelle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione legale;
- **corruzione** dei revisori;
- **impedito controllo**;
- **compensi illegali**;
- **illeciti rapporti patrimoniali** con la società assoggettata a revisione.

Simone Allodi e Susj Castenetti

NUOVA EDIZIONE



SistemaFRIZZERA

COLLEGIO SINDACALE

di Cristina Odorizzi, a cura di B. Frizzera

Il decreto legislativo 39/2010, che recepisce la direttiva UE sui conti annuali e consolidati, ha profondamente innovato la materia della **revisione dei conti delle società**, istituendo la c.d. **revisione legale dei conti**, riservata ai soggetti iscritti nell'apposito registro. Tutto ciò comporta notevoli ripercussioni operative sull'attività dei **sindaci di società** e del collegio sindacale in materia di approccio alla revisione (compiti, responsabilità, ecc.). L'edizione 2010 della Guida Pratica dà conto di tutte le novità intervenute in materia e di tutto quanto sta per essere attuato, guidando l'operatore contabile nella "nuova" professione che sta prendendo corpo. Nel **CD-Rom** allegato al volume un ricco **Formulario di atti**, facsimile di verbali e relazioni immediatamente personalizzabili.

Pagg. 336 – € 38,00

GRUPPO24ORE

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

LA SETTIMANA
fiscale

GRUPPO24ORE

V²⁴ Valore aggiunto per Imprese e Professionisti

Direttore Scientifico: Bruno Frizzera
Direttore Responsabile: Ennio Bulgarelli
Coordinatore Editoriale: Mauro Rampinelli

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE
Presidente: Giancarlo Cerutti
Amministratore Delegato: Donatella Treu
Direttore Generale Area Professionale: Eraldo Minella
Sede legale e amministrativa:
 Via Monte Rosa n. 91 20149 MILANO
Direzione e Redazione: Donatella Anesi - Martina Brunelli - Ilaria Callegari - Elisa Chizzola - Roberta Coser - Silvano Marchi - Paolo Sardi
Sede: Galleria dei Legionari Trentini n. 5 38122 Trento - Telefono 0461.20731 Fax 0461.239268
Periodico settimanale registrato presso il Tribunale di Milano n. 460 del 01.08.1997
 Riproduzione vietata S.E. o O.
Abbonamenti 2010: Annuo € 189,00, con CD-Rom € 255,00, copia € 7,00
Deducibile per professionisti e aziende

www.24orefrizzera.it

La Settimana fiscale da oggi è su **Facebook** 

Rivista licenziata il 3 giugno 2010

Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Decorso tale termine l'Ufficio Abbonamenti provvede alla spedizione solo contro rimessa del prezzo di copertina.
Servizio Clienti Periodici: via Tiburtina Valeria, km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) -
 Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400
e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com
Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising "FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C."
Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 21040 Gerenzano (VA)
Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 20145 Milano tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - e-mail: info@focusmedia.it
Stampa: Mondadori Printing S.p.a., via Mondadori 15, 37131 Verona
 Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
 Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org